

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1702-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1966  
(V. Stampato n. 2674)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 maggio 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1966**

**Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati  
in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo  
per la pesca del 20 novembre 1958**

ONOREVOLI SENATORI. — Gli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado il 28 febbraio 1964 e il 16 maggio dello stesso anno riguardano proroghe della validità dell'Accordo sulla pesca italiana nelle acque jugoslave del 20 novembre 1958.

Le due proroghe si riferiscono ai periodi dal 29 febbraio al 30 aprile 1964 e dal 1° maggio 1964 al 31 agosto 1965.

Le due proroghe hanno, perciò, già avuto il loro effetto e hanno costituito, con le altre, per dir così, l'anello di congiunzione tra l'Accordo scaduto il 28 febbraio 1964 e la nuova Convenzione con la quale la materia è stata regolata, con notevole miglioramento delle condizioni dei pescatori italiani, con disposizioni diverse.

Il Parlamento, a parere della Commissione, non può non approvare i due Scambi di Note anzidetti e non per il solo fatto che essi hanno già esplicato la loro funzione, per la qual cosa la mancata convalida non avrebbe senso, ma per la utilità concreta che essi hanno rappresentato per la pesca italiana nei periodi ai quali si riferiscono.

Questi accordi intermedi hanno, difatti, in sostanza, consentito che, mentre i Governi dei due Stati interessati elaboravano le nuove intese, dirette a meglio disciplinare tutto il settore della pesca italiana in acque jugoslave, che a tante difficoltà era stato esposto nel passato, fosse evitata quella soluzione di continuità che sarebbe stata economicamente nociva per i nostri pescatori.

È stato, difatti, in virtù di queste proroghe che l'attività peschereccia italiana in acque jugoslave ha potuto aver luogo anche dopo la scadenza dell'Accordo del 20 novem-

bre del '58 e prima che le nuove convenzioni entrassero in vigore: così i nostri poveri pescatori hanno potuto fruire del modesto reddito derivante dalla loro fatica.

L'occasione, comunque, va presa per dire qualche cosa in questa materia.

Che la pesca in acque jugoslave sia largamente benefica per la marineria italiana e specialmente per i porti pescherecci più importanti dell'Adriatico, è un dato di fatto che le statistiche confermano, anche se il costo della concessione jugoslava non è lieve per l'Italia.

Sta, però, accadendo, e con una certa frequenza, che sorgano controversie circa contestati sconfinamenti di pescatori italiani in acque territoriali jugoslave alle quali la convenzione non si estende e che ad esse seguano spiacevoli azioni di polizia e giudiziarie.

La materia va quindi attentamente riesaminata allo scopo di adottare sistemi di accertamento delle responsabilità che diano a tutte le parti garanzie di obiettività, onde evitare errori in cui possano involontariamente incorrere gli organi jugoslavi e al fine di tener conto, in molti casi, della buona fede dei nostri pescatori, nell'un caso e nell'altro specialmente quando le contestazioni avvengano su punti di confine non facilmente determinabili.

La Commissione rivolge raccomandazione al Governo perchè questa delicatissima questione relativa a rapporti che, per ogni altro verso, sono accettabili e vantaggiosi per l'Italia, sia oggetto di esame e di soluzioni conformi all'interesse delle parti.

Con queste premesse, la 3ª Commissione si onora di chiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono approvati gli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga, rispettivamente, al 30 aprile 1964 ed al 31 agosto 1965 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note indicati nell'articolo prece-

dente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità delle rispettive clausole finali.

**Art. 3.**

All'onere di lire 642 milioni 857.145 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, quanto a lire 377 milioni 600 mila, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, quanto a lire 265 milioni 257.145, con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto corrente di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.